

**GIUSEPPE BETTIOL: UOMO, PENALISTA, FILOSOFO.**

di

**Costantino-M. Fabris**

Studium Generale Marcianum – Venezia

All'indomani della fine del secondo conflitto mondiale, era mandato alle stampe in Padova il manuale di *Diritto penale* di Giuseppe Bettiol, l'esperienza del ventennio fascista ancora aleggiava nell'aria di quel 1945, tuttavia, di ciò che era stata la cultura giuridica italiana precedente alla dura esperienza dittatoriale, qualcosa era stato salvato «il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege* è pur sempre riconosciuto *in limine codicis*, e il reato è ancora orientato verso criteri che garantiscono la sicurezza giuridica. Ciò non toglie che questo codice – anche se "epurato" da qualche stridente disposizione – sia avviato al tramonto. Ma il crepuscolo legislativo durerà a lungo, perché non si può improvvisare una nuova legislazione penale nel giro di pochi anni»<sup>1</sup>: questo "crepuscolo legislativo" dura in realtà sino ad oggi, e ci si può chiedere se le parole utilizzate da Bettiol nella Prefazione alla prima edizione del suo *Diritto penale* del 1945, non fossero veramente profetiche, o ancora, se la sua avversione «alle leggine, con le quali si divertono oggi il legislatore di emergenza e il ministro della giustizia»<sup>2</sup>, non sia un sentimento ancora di stringente attualità e certamente condivisibile.

Sempre nella medesima Prefazione all'edizione del 1945, ritroviamo alcuni dei temi che saranno cari al grande penalista per un'intera vita: «una ricostruzione spirituale dell'Europa non è possibile senza una ricostruzione giuridica che tenga conto di quei "valori" essenziali allo spirito umano che formano il lievito della civiltà occidentale, che è civiltà cristiana. [...] solo quando si riconosca all'individuo la posizione che effettivamente gli spetta nell'ordine sociale e giuridico è salvato e garantito l'orientamento etico del diritto penale. [...] si tratta...di porre al centro dell'indagine la "personalità morale" dell'uomo come individuo che ha una propria libertà e una propria dignità da tutelare. [...] il diritto penale non è fatto solo per le astratte verità di pochi studiosi, ma per l'uomo in genere che ha una sua concreta vita di gioia e di dolore nel quadro dei concreti valori della vita.

1

<sup>1</sup> G. BETTIOL, *Diritto penale*, Padova 1945, Prefazione.

<sup>2</sup> G. BETTIOL, *Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi*, in ID., *Gli ultimi scritti 1980-1982 e la lezione di congedo 6.V.1982*, Padova 1984, pp. 102-103.

Il diritto penale serve appunto a tutelare questi valori i quali si devono riflettere anche nella elaborazione concettuale delle categorie; ed è per questo motivo che ho cercato di dare una impostazione teleologica ai concetti penali al fine di ancorarli alla realtà della vita dopo di averli tolti dall' "aer perso" di una scialba considerazione formalistica. Esigenza *teleologica* da un lato, idea *retributiva* dall'altro: sono questi i poli attorno ai quali gravita oggi la nostra disciplina»<sup>3</sup>.

La figura di Giuseppe Bettiol è troppo nota, non solamente a coloro che si occupano di diritto, e sarebbe dunque inutile offrire qui una ulteriore presentazione della sua figura e della sua opera; tuttavia, la già amplissima bibliografia si è di recente arricchita di alcuni preziosi volumi, dedicati alla vita e all'opera del grande penalista, per cui si è ritenuto di doverne dare conto in maniera un po' più ampia e dettagliata, tentando di porre all'attenzione del lettore alcuni interessanti temi che queste opere intendono riproporre. Da un lato vi è la vita stessa del grande penalista, riscoperta (è forse il caso di dirlo) dalla figlia Raffaella e dal di lei marito Bruno Pellegrino, nel bel volume *Giuseppe Bettiol. Una vita tra diritto e politica*<sup>4</sup>, nel quale si ripercorrono le tappe fondamentali riguardanti le vicende umane di Bettiol, strettamente collegate alla sua lunga esperienza politica senza dimenticare gli agganci, sempre presenti, alle sue concezioni penalistiche, che formano un tutt'uno quasi inscindibile. Vi è poi l'interessante saggio di Antonio Vernacotola, *Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di Giuseppe Bettiol*<sup>5</sup>, il quale vuole indagare gli aspetti più prettamente giusfilosofici presenti in tutta la produzione scientifica del Bettiol. Accanto a questi due volumi ci è parso utile, al fine di dare un quadro sufficientemente completo sull'opera del Bettiol, riproporre alcuni dei contenuti del saggio, comparso oramai qualche anno fa, del Prof. Silvio Riondato dal titolo *Un diritto penale detto "ragionevole". Raccontando Giuseppe Bettiol*<sup>6</sup>, il quale introduce efficacemente il lettore in quelli che furono i temi penalistici maggiormente cari al maestro. Ecco che in questa trilogia siamo in grado di ritrovare tutto Giuseppe Bettiol: l'uomo, il penalista, il filosofo.

<sup>3</sup> G. BETTIOL, *Diritto penale*, cit. Le sottolineature sono tutte dell'Autore.

<sup>4</sup> R. BETTIOL – B. PELLEGRINO, *Giuseppe Bettiol. Una vita tra diritto e politica*, (CLEUP) Padova 2009.

<sup>5</sup> A. VERNACOTOLA, *Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di Giuseppe Bettiol*, (Edizioni Scientifiche Calabresi – Gruppo Edizioni Scientifiche Italiane – Collana Teoria e prassi del diritto, 3) Rende [CS] 2010.

<sup>6</sup> S. RIONDATO, *Un diritto penale detto "ragionevole". Raccontando Giuseppe Bettiol*, (CEDAM – Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, CLXI) Padova 2005.

## 1. Giuseppe Bettiol. Una vita tra diritto e politica

Giuseppe Bettiol nasce a Cervignano del Friuli il 26 settembre del 1907, in quella che oggi è la Provincia di Gorizia, ma che allora era territorio dell'Impero austro-ungarico, del quale il padre Rodolfo era ispettore scolastico ed esperto di legislazione asburgica. Si può dire che il giovane Bettiol, sin da subito, matura due passioni (è il caso di definirle in questo modo): la politica ed il diritto. Nel 1926, all'indomani del suo scioglimento, si iscrive ai gruppi giovanili del Partito Popolare Italiano di don Luigi Sturzo. Negli stessi anni Bettiol è studente di Giurisprudenza presso la neonata Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, allora retta dal suo fondatore padre Agostino Gemelli, presso la quale si laurea nel 1929 con una tesi dal titolo: *Criteri di distinzione tra correttezza e complicità*. Il volume di Bettiol-Pellegrino, ci riporta a quegli anni con sapiente maestria, facendoci apprezzare il clima che si respirava in quella allora giovane istituzione universitaria. Il p. Gemelli, rendendosi conto delle qualità del Nostro, chiede personalmente al padre di Lui, Rodolfo, di far proseguire gli studi al figlio, intravedendone i possibili sviluppi scientifici<sup>7</sup>. Capiamo bene le profonde differenze intercorrenti tra l'università di allora e quella odierna, ove anche solo pensare ad un rapporto epistolare del Rettore con i genitori di uno studente, fa semplicemente sorridere. Citiamo questo episodio tratto dal secondo capitolo del volume, per far capire il tono con il quale esso descrive la vita del penalista; è il tono che solamente chi ha avuto familiarità con il personaggio può tenere, ed è certamente una caratteristica propria di tutto il testo quella di saper coniugare il ricordo intimo, reso con una efficace e divertente prosa, con il dato più propriamente storico-scientifico, che rende ragione dei principali eventi storico-politici vissuti dal Bettiol, spesse volte da assoluto protagonista.

Se la produzione scientifico-penalistica del maestro friulano è infatti sufficientemente nota, quanto meno nelle sue linee di indagine principali, è invece quasi inedito il racconto della sua vicenda umana, ricca di eventi; Giuseppe Bettiol, infatti, accanto ad una intensa attività accademica, della quale il volume dà conto in maniera esaustiva, ebbe pure una intensa attività politica tutta vissuta tra le fila della Democrazia Cristiana.

---

<sup>7</sup> Il volume presenta un sorta di appendice conclusiva in cui sono presenti documenti riguardanti il Bettiol e numerosi ricordi di illustri personaggi che hanno avuto modo a vario titolo di frequentarlo e conoscerlo.

Dopo la partecipazione alla lotta di resistenza nelle schiere dei c.d. "partigiani bianchi", troppo spesso offuscata da una storiografia appiattita su posizioni ideologiche staliniste, il Bettiol diviene subito uno degli esponenti di spicco del partito nel quale milita, tanto da essere eletto membro dell'Assemblea Costituente nel 1946, nell'ambito della quale farà poi parte della Commissione dei 75, che redasse la Carta costituzionale. Il libro oltre a presentare il contributo del Bettiol alla redazione della Costituzione della neonata Repubblica, presenta il suo costante impegno, in quei primi anni di rinata vita nazionale, in favore della sua terra d'origine, la Venezia-Giulia, allora contesa con la Jugoslavia di Tito. La sua appassionata difesa dell'integrità territoriale italiana, in anni in cui in quelle zone si andavano perpetrando indicibili crimini contro l'umanità, ci fa capire il carattere dell'uomo Giuseppe Bettiol: fieramente anticomunista ed al tempo stesso convinto assertore di una via europea per la risoluzione dei conflitti. Il lettore sarà colpito dalla chiarezza e lungimiranza del pensiero espresso dal Bettiol politico, e sempre ben evidenziato dal volume, il quale, a fianco della narrazione storica, propone ampie citazioni dalla "viva voce" dell'uomo, restituendoci un suo vivissimo ed intensissimo ritratto. A chi come me, non ha vissuto in prima persona le vicende dolorose di quegli anni (se non nel racconto personale di chi le ha viste con i propri occhi), e le inevitabili novità che esse portarono, rimarrà certamente colpito dal clima violentemente ideologico di quegli anni, che paiono oggi più lontani di quanto non siano in realtà.

Cito, solo perché fa parte della nostra storia nazionale e per far meglio comprendere al lettore la caratura del personaggio, un passo del discorso tenuto da Bettiol nella seduta dell'Assemblea Costituente del 26 marzo del 1947: «Passati gli dei falsi e bugiardi, noi ci troviamo di fronte al primo serio tentativo compiuto dal popolo italiano di dare a se medesimo una costituzione, che sia *l'espressione di una profonda sanità morale* e costituisca la felice sintesi delle forze sociali e politiche operanti in questo momento nel nostro Paese, con pieno riconoscimento di tutti i diritti che spettano alle minoranze»<sup>8</sup>.

Accanto al pensiero politico, il volume non manca di citare, come detto, numerose considerazioni dai risvolti scientifico-penalistici resi dal Bettiol a margine del dibattito politico; cito, solo per fare un esempio, la sua ferma avversione all'inserimento del principio costituzionale in base al quale le pene devono tendere alla rieducazione del reo, principio che fu sempre avversato dal grande penalista, il quale indicava piuttosto un'altra via:

---

<sup>8</sup> R. BETTIOL – B. PELLEGRINO, *Giuseppe Bettiol*, cit., p. 63. La sottolineatura è mia, e mi limito ad essa senza ulteriori parole a commento [n.d.r.].

«deve restare il principio che la pena deve umanizzarsi, che la pena, particolarmente nel momento della sua esecuzione, deve essere tale da non avvilire, da non degradare l'individuo. Per questo occorre riformare il sistema carcerario in modo da non ostacolare la riabilitazione dell'individuo»<sup>9</sup>. I temi riproposti sono tanti, e qui non è dato ripercorrerli nella loro integralità, un dato però colpirà senza dubbio il lettore: quasi tutte le questioni trattate, tanto politiche, quanto penalistiche, sono spesso di stringente attualità ancora oggi, il che ci porta a svolgere la triste considerazione che la via tracciata allora, non fu mai pienamente percorsa, lasciando aperte molte delicate questioni, che l'odierno legislatore non pare essere in grado di risolvere efficacemente.

Lo sviluppo cronologico del volume seguendo le vicende dell'uomo, offre un interessante affresco di storia nazionale, riportando alla memoria molte pagine oggi troppo spesso dimenticate: lascio al lettore il piacere della riscoperta dell'uomo Giuseppe Bettiol, certo che il volume sarà di piacevolissima lettura, per i motivi che ho brevemente tentato di esporre. Alla presentazione del volume, svoltasi a Padova, l'Autrice, nonché figlia del grande penalista, ha evidenziato come per lei stessa l'occasione del volume sia stato un momento importante per riscoprire il pensiero del padre Giuseppe, nel concreto vissuto della di Lui esperienza umana, lo è certamente per noi, che abbiamo la possibilità di ripercorrere attraverso il testo la vita ed il pensiero del grande penalista.

## **2. Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di Giuseppe Bettiol**

Se il primo dei volumi qui recensiti, ci da modo di conoscere l'uomo, il secondo ci propone invece un itinerario alla scoperta degli aspetti filosofici, intrinseci all'opera del grande penalista. Chi conosce almeno minimamente la produzione scientifica di Giuseppe Bettiol, saprà che i temi giusfilosofici sono tutt'altro che avulsi da essa; in particolare la filosofia del diritto, nella sua declinazione più propriamente metafisico-personalistica, fa parte integrante ed imprescindibile del pensiero di Bettiol.

Per il docente padovano, infatti, il diritto penale non può essere ridotto ai soli aspetti tecnici e formali, dal momento che esso affonda le sue profonde radici in un sostrato etico ed antropologico, che costituisce il punto focale di esso, nelle sue varie e possibili declinazioni. È Bettiol stesso che in un suo

---

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 65.

celebre lavoro afferma, senza mezzi termini, che: «Il diritto penale è una concezione di vita: è una filosofia»<sup>10</sup>.

Il volume del Vernacotola, specializzato in filosofia del diritto, presenta un interessante e ricco percorso attraverso l'intera produzione scientifica di Giuseppe Bettiol, evidenziandone gli aspetti filosofici che vanno a comporre, in una considerazione unitaria, una vera e propria filosofia del diritto penale, che rappresenta forse la caratteristica saliente del pensiero penalistico di Bettiol, considerato nel suo insieme. Del resto, lo stesso autore del volume ricorda subito che una delle singolarità della posizione del grande penalista è dovuta al: «rilievo affatto peculiare da essa attribuito alle implicazioni filosofiche della scienza giuridica. Nel pensiero di Bettiol trova infatti il più ampio sviluppo un complesso di istanze tendenti a sottolineare e ad intensificare quel dinamismo di interazioni reciproche esistente tra scienza e filosofia del diritto penale, in virtù del quale...è possibile, da una parte individuare una "filosofia dei giuristi" all'interno di qualsivoglia approccio scientifico alle problematiche giuridiche, dall'altro, in una prospettiva più specificamente filosofica, riconoscere la necessità di un contatto diretto con la vita reale per ogni speculazione teorica che abbia la pretesa di esercitare la propria influenza anche in ambito giuridico» (p. 23).

Nel presentare l'opera del Bettiol, l'autore del presente volume, parte dall'analisi delle Sue opere giovanili, e ci ha particolarmente colpito il parallelo con il volume precedentemente analizzato: si è infatti di fronte ad un giovanissimo studioso, quasi neo-laureato, che pure riesce ad esprimere una sintesi già pienamente matura di molti di quelli che diverranno dei veri e propri "cavalli di battaglia" di tutta la sua vasta produzione scientifica. Ma uno in particolare ha attirato la nostra attenzione; da subito il giovane Bettiol imbrocca sicuro una opzione che era allora (ed ugualmente lo è oggi) minoritaria: quella secondo cui il reato si connota in modo oggettivistico-teleologico come violazione di un bene giuridico tutelato dalla norma penale e che è il vero ed unico momento giustificativo della norma penale stessa<sup>11</sup>. Il diritto penale non si riduce a mero strumento di politica criminale dello Stato né tanto meno a mezzo atto alla tutela di interessi, esso è invece il mezzo di esplicazione del *mondo dei valori*, che sono alla base delle norme positive.

---

<sup>10</sup> G. BETTIOL, *Il problema penale*, Palermo 1948, ora in ID., *Scritti giuridici*, vol. II, Padova 1966, p. 633.

<sup>11</sup> Non è un caso che sia proprio di quegli anni lo scritto *Bene giuridico e reato*, [in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1 (1938), ora in G. BETTIOL, *Scritti giuridici*, I, Padova 1966, pp. 318 ss.] dal quale emerge con chiarezza la stretta relazione intercorrente, nell'opinione di Bettiol, tra la norma ed il valore da essa tutelato.

In tale impostazione è evidente l'eco della filosofia giuridica cristiana, che pur distinguendo l'ambito giuridico da quello morale, tuttavia non li separa nettamente, quasi fossero ambiti tra loro incomunicabili, ma al contrario, fonda le norme positive in un sostrato etico-morale che è l'unico in grado di preservare dette norme dall'arbitrio del legislatore; e certamente possiamo immaginare come una siffatta visione sia "debitrice" del momento storico vissuto dal Bettiol in prima persona.

Proseguendo nella lettura del volume di Vernacotola, un altro dato ci stupisce: l'interesse manifestato da Bettiol per i temi del diritto processuale penale, interesse rimasto vivo fino al termine della sua produzione scientifica. La visione filosofica del penalista friulano giustifica senza dubbio tale interesse, che è sicura conseguenza di una visione personalistica del diritto. L'uomo è infatti al centro di moltissimi studi svolti dal Bettiol ed il processo diviene il momento fondamentale per la tutela della persona: è il momento in cui possono realmente emergere i valori tutelati dalla norma penale, che si pongono in stretta correlazione con gli attori del processo stesso, reo e parte lesa, ciascuno dal proprio peculiare angolo visuale. Non è qui dato soffermarsi eccessivamente sulle tematiche processualistiche descritte nel volume, ma è interessante sottolineare come la tutela della persona e del mondo dei valori, siano possibili solamente laddove vi sia un efficace sistema processuale in grado di tutelare e garantire l'una e gli altri, diversamente le norme sostanziali, pure correttamente poste, diverrebbero vuoti dettami privi di una concreta applicazione.

Il vero nodo centrale dell'opera del grande penalista, è descritto ed analizzato nel quarto capitolo del presente volume, quello dedicato all'analisi del diritto penale come scienza; è qui che emerge la vera originalità del pensiero di Bettiol, il quale sostiene che il diritto penale presenta una stretta connessione «con il sostrato etico, politico e filosofico che disegna la peculiare fisionomia culturale di una comunità e che trova nella stessa legislazione penale la più compiuta epifania giuridica» (p. 183). Per Bettiol esiste una stretta connessione tra diritto penale e morale, per cui le norme debbono essere espressione dei valori ad esse sottesi (teleologismo), tuttavia egli mantiene la sua riflessione in una dimensione strettamente scientifica, dal momento che ritiene comunque indispensabile che vi siano norme poste in modo positivo, senza le quali non si può parlare di reato; così facendo egli coniuga in maniera magistrale il principio di legalità con un principio che potremmo definire di eticità delle norme.

Vernacotola ci guida magistralmente lungo lo sviluppo del pensiero dell'Autore sul punto, ben evidenziando come l'unica via per la tutela penale dei valori, sia proprio quella di positivizzarli attraverso la loro tutela da parte di norme penali poste positivamente. Ecco che le obiezioni mosse dalle correnti positivistiche, volte a separare nettamente il mondo dei valori dal mondo delle norme, si sciolgono come neve al sole dinanzi al rigoroso argomentare del Bettiol, in una visione del diritto penale che pare essere una delle migliori sintesi possibili tra diritto ed etica; la pena deve tutelare un valore etico, altrimenti non tutela nulla. Il Vernacotola ricorda come nella visione del penalista friulano vi sia «un'esigenza di ordine filosofico-antropologico da soddisfare. Ponendo il valore fuori dal fatto, si produce l'effetto di "essiccare" l'uomo e di "imbalsamarlo" in un'astratta dimensione "normativa" che non presenta alcun contatto con la sua vera realtà, consistente, in radice, in una *realtà morale, la realtà morale* di uno *spirito incarnato* costitutivamente "aperto" e, diremmo, "proteso" verso l'Assoluto» (p. 231).

Lascio al lettore l'approfondimento circa le ricadute della visione penalistico-filosofica del Bettiol sulla teoria generale del reato e sul problema della pena, intesa in un'ottica di retributivismo etico che è diretta conseguenza della sua impostazione generale dell'intero sistema penalistico. Non posso però fare a meno di sottolineare, *en passant*, l'attenzione dimostrata dal grande maestro al tema della equità, strumento indispensabile di adattamento della pena al caso concreto: «La giustizia è quindi il fondamento astratto o razionale della pena, mentre la pena in concreto deve essere soprattutto una pena "equa"»<sup>12</sup>.

La lettura, specialmente delle parti conclusive del presente volume, ci richiama alla mente la teoresi rosminiana sulla persona come essenza stessa del diritto<sup>13</sup>, sicuramente condivisa anche dal Bettiol, che ne fu moderno ed autorevole interprete; il Vernacotola, nel sottolineare questa particolare attenzione del Bettiol alla persona, chiave di volta di tutto il suo sistema penale, ci ricorda che tale visione personalista, per l'appunto, è propria della filosofia di Tommaso secondo cui «*Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura*»<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> G. BETTIOL, *Diritto penale*, VIII ed., Padova 1973, p. 735.

<sup>13</sup> Cfr.: A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, Parte I, lib. I, cap. 3.

<sup>14</sup> S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I, q. 29, a. 3.



Accanto a questi due "fari" della cultura occidentale, si può così accostare, per il campo delle scienze penalistiche, Giuseppe Bettiol, che con ferma autorevolezza affermava «È il singolo a volere, a venir considerato colpevole, ad essere punito: *al di fuori di lui il diritto penale sparisce*»<sup>15</sup>.

Un plauso va senza dubbio tributato all'autore del volume qui recensito, dal momento che ha saputo ricostruire in maniera assai efficace il pensiero giuridico-filosofico del Bettiol, offrendo al lettore una valida sintesi delle tematiche care al grande penalista, e sapendo al contempo proporre dei validi raffronti con alcuni degli autori che hanno ispirato o che si sono a loro volta ispirati al lavoro del penalista friulano.

## 1. Un diritto penale detto "ragionevole". Raccontando Giuseppe Bettiol

Accanto ai due testi appena presentati ci è parso utile riprendere tra le mani il volume, pubblicato nel 2005 ed oramai esaurito, redatto per mano di un illustre allievo di Giuseppe Bettiol: il prof. Silvio Riondato<sup>16</sup>. Ci pareva infatti indispensabile offrire, accanto al profilo biografico ed a quello giusfilosofico proposti dai primi due volumi qui presentati, anche il profilo più strettamente giuridico-penalistico del Bettiol, dal momento che questo è stato in definitiva il suo campo d'indagine privilegiato, nonostante gli ottimi esiti prodotti per la scienza giuridica in generale.

Il testo di Riondato offre un sintetico percorso attraverso i principali temi affrontati dal maestro friulano, nel corso della sua lunga carriera di penalista, presentando le linee conduttrici della sua produzione scientifica. Il volume, suddiviso in venti capitoli, può essere a sua volta suddiviso secondo i principali temi d'indagine del Bettiol: dapprima una efficace introduzione generale sui temi di teoria generale del diritto penale (capp. 1-4) presenti nell'opera bettioliana; poi le tematiche care al grande penalista: la pena, le misure di sicurezza, l'antigiuridicità, l'offensività; per chiudere con alcuni capitoli finali che presentano ancora temi di ordine giuridico-politici più generali<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., p. 24.

<sup>16</sup> Colgo qui l'occasione per ringraziare il prof. Silvio Riondato, il quale mi ha fatto avere copia del suo volume, altrimenti difficilmente reperibile e che ha avuto la cortesia di ricevermi nel suo studio padovano, fornendomi utili suggestioni per il presente lavoro.

<sup>17</sup> La suddivisione ha ovviamente scopo illustrativo, dal momento che nella lettura del volume spesso i singoli argomenti si intrecciano l'un con l'altro, inevitabile conseguenza del percorso seguito dal Bettiol, il quale ha sempre avuto dei notevoli punti fermi sempre ribaditi durante la sua intensa attività scientifica.

È bene spendere subito alcune parole per precisare il senso del titolo del volume, che deriva direttamente dai contenuti della produzione scientifica del Bettiol: la cifra della *ragionevolezza* è intimamente connessa con il personalismo così come inteso dal grande penalista; l'uomo è al centro del diritto penale di Bettiol, come visto, un uomo che è animale ragionevole, e conseguentemente ragionevole sarà il diritto penale che ruota attorno all'uomo: «La capacità di intendere e di volere è la capacità dell'uomo di percepire, individuare, comprendere le conseguenze del proprio operare nel significato etico-sociale che esse presentano nella situazione storica sulla quale vanno ad incidere; in essa sono implicate la consapevolezza del fine, la *ragionevolezza* del motivo, la congruità dell'azione; "il senso del rimorso, la possibilità del ravvedimento, la liberazione psicologica dal complesso di colpa stanno a dimostrare che un tale complesso è in stretta relazione diretta con la libertà di scegliere tra due termini (bene e male) prima del compimento dell'azione"<sup>18</sup>»<sup>19</sup>.

Il diritto penale del Bettiol è contraddistinto da alcune caratteristiche fondamentali; riprendendo la suddivisione da noi più sopra abbozzata, possiamo partire dalla definizione della pena che, secondo il grande penalista, rimane essenzialmente contrassegnata dalla sua retributività, per comprendere anche che cosa egli intenda per anti giuridicità: il fatto si presenta come anti giuridico, non tanto perché viola una determinata norma, ma piuttosto in quanto la condotta anti giuridica del soggetto lede il valore giuridico, avente un fondamento etico, che sta alla base della norma positiva. La pena è dunque un «provvedimento retributivo in funzione della tutela di determinate esigenze di carattere sociale»<sup>20</sup>.

Tralascio qui gli approfondimenti in tema di teoria generale del diritto penale, in quanto in parte già affrontati prendendo in esame il volume di Vernacotola, mi soffermerò invece sulle tematiche più propriamente penalistiche individuate da Riondato come caratteristiche del pensiero e dell'opera del Bettiol.

<sup>18</sup> G. BETTIOL, *Istituzioni di diritto e procedura penale*, Padova 1973<sup>2</sup>, p. 67.

<sup>19</sup> S. RIONDATO, *Un diritto penale detto "ragionevole"*, cit., p. 2.

<sup>20</sup> G. BETTIOL, *Punti fermi in tema di pena retributiva*, in, *Scritti in onore di A. De Marsico*, Milano 1960, ora in ID., *Scritti giuridici*, vol. II, Padova 1966, p. 943.

Per quanto attiene alla *pena*, nel senso di retribuzione più sopra tratteggiato, di grande interesse è il collegamento operato da Bettiol al più generale principio di giustizia della stessa: la pena è retributiva, nella misura in cui realizza in concreto la giustizia, giacchè una pena, pure astrattamente applicabile, potrebbe essere annullata nel momento in cui non realizzasse una effettiva giustizia nel caso concreto, ciò in quanto il rispetto della persona implica che essa sia eventualmente punita secondo criteri di giustizia concreti. Il principio retributivo trova il suo fondamento nel giudizio di riprovazione per il comportamento dell'agente, il quale non si è lasciato motivare diversamente. Questa visione della pena è fortemente caratterizzata dalla imprescindibile necessità che questa sappia efficacemente garantire i diritti della persona, in ogni momento, anche in quello punitivo, ed è, secondo Bettiol, la più efficace risposta al positivismo giuridico ed all'idea di prevenzione speciale propugnata da certe correnti penalistiche. L'idea della pena come emenda morale, volta alla rieducazione del delinquente nella imprescindibile visione umanizzante della pena stessa, sono le note caratteristiche della teoria della pena espressa dal grande penalista, nel quale possiamo ritrovare gli echi della sua visione cristiana del mondo, anche giuridico. Riondato descrive molto bene tutta la teorica bettioliana relativa alla pena, dando anche conto della decisa avversione alle misure di prevenzione ed alle misure di sicurezza, vera aberrazione del sistema penale, in quanto non garantirebbero il principio costituzionale della certezza della pena, deciso argine ad uno stato di polizia amaramente sperimentato dal penalista friulano.

Il volume prosegue presentando poi la complessa tematica dell'*antigiuridicità*, che rappresentava per Bettiol, il vero cuore del reato, nonché dello stesso diritto penale. Si capisce l'importanza di tale tema, solamente se si comprende la visione penalistica di Bettiol, per il quale il diritto penale è il diritto che deve tutelare i valori etico-sociali: ecco che il reato diviene il fatto tipico lesivo di un bene giuridico. Per Bettiol tutti gli elementi del reato sono polarizzati verso l'*antigiuridicità*. L'*antigiuridicità* è strettamente connessa con la sfera etica, per cui etica e diritto trovano il loro momento di più intima connessione proprio nell'*antigiuridicità* del fatto penalmente rilevante. Il giudizio circa l'*antigiuridicità* del fatto non è arbitrario, proprio in quanto espressione di un giudizio morale, che mantiene il diritto penale ancorato al dato etico ad esso sottostante. L'*antigiuridicità* è la valutazione che il giudice compie allorché valuta la lesione al bene giuridico commessa dal reo, lesione che è sempre lesione di un valore tutelato dall'ordinamento.

Dalla rilettura del pensiero bettioliano compiuta da Riondato, appare con una certa evidenza (particolarmente nella trattazione sull'antigiuridicità) la rilevanza attribuita al ruolo del giudice, chiamato a dare piena attuazione a tutto il sistema penale così come concepito dal giurista patavino, con tutte le difficoltà che tale figura è chiamata a superare nella pratica quotidiana. Non vi è qui lo spazio per dar conto in modo esaustivo di tutta la trattazione relativa a tale tematica, ci preme però sottolineare, anche in questo caso, la ricchezza della bibliografia presentata sul punto e la chiarezza espositiva che ben mettono in luce il pensiero del Bettiol, restituendo spesso alle vive parole dello stesso le definizioni più pregnanti.

Proprio per sottolineare l'importanza del ruolo del giudice, il tema della *offensività* è riproposto a partire da alcune significative pronunce della Corte costituzionale, che in parte riprendono il pensiero del Bettiol sul punto; sono le note sentenze: Corte Cost. n. 62/1986 e n. 364/1988 (altre sono di volta in volta citate). In particolare emerge come, a partire dalla prima delle sentenze citate, vi sia stata una tendenza della Suprema Corte a «privilegiare un controllo di ragionevolezza sulla fattispecie incriminatrice. In particolare, è possibile percepire l'emersione di un indirizzo tendente a favorire "l'assorbimento" del bene giuridico e della sua offesa all'interno di più ampie valutazioni politico-criminali, necessarie per garantire la ragionevolezza (e dunque la conformità a Costituzione) della fattispecie penale» (p. 128).

Dalla lettura delle varie sentenze della Corte emerge un dato rilevante, che consente di ricondurle alla teoria della offensività, così come proposta dal Bettiol: la valutazione del valore da tutelare, il disvalore da attribuire alla condotta del soggetto agente, il collegamento esistente tra la norma ed il bene giuridico che si vuole tutelare, la tipicizzazione della condotta criminosa, che è antigiuridica in quanto volta a offendere un determinato bene giuridico, che la norma anticipatamente tutela.

Nel commentare le sentenze succitate alla luce dell'insegnamento del Bettiol, Riondato fa emergere un dato assai significativo, che in parte risponde alle critiche a suo tempo mosse al grande penalista: il fatto che le norme penali debbano tutelare un valore etico, non significa che esse pretendano di rivolgersi ad uomini assolutamente perfetti ed irreprensibili, ma esse debbono rivolgersi all'uomo normale<sup>21</sup>, ed in questa significativa nota emerge tutto il realismo che contraddistingueva il sistema penale del Bettiol, attento a tutelare l'uomo, nella sua realtà concreta, ancorché esso si macchiasse dei più efferati crimini.

<sup>21</sup> Cfr.: G. BETTIOL, *Diritto penale*, Padova 1982<sup>11</sup>, p. 494.

Alcune considerazioni finali sono destinate a descrivere il pensiero di Bettiol su alcuni temi di grande interesse ed attualità: anzitutto il ruolo del diritto penale in Europa. Bettiol non vedeva di buon occhio la creazione di un diritto penale europeo, dal momento che le difficoltà culturali e tecniche di un processo di unificazione giuridico, apparivano al maestro padovano praticamente insormontabili, nonostante egli non fosse contrario alla creazione di un organismo europeo di unificazione politica quale la CEE. Egli notava tuttavia che, a livello europeo, il diritto penale andava assumendo sempre più i connotati qualificanti del diritto di matrice anglo sassone, a scapito del diritto continentale; in questo senso assumeva un particolare rilievo il ruolo del giudice, a scapito del ruolo del legislatore, con possibili vantaggi circa la tutela dei diritti dei singoli individui, rispetto all'impersonale diritto dell'entità statale; si libererebbe così il diritto e la giurisprudenza dalla sua sudditanza/complicità con lo Stato legiferante, stabilendo in questo modo una certa priorità della persona sullo Stato. La visione di Bettiol era senza dubbio positiva, ma vi è da chiedersi se gli esiti attuali siano realmente andati nella direzione auspicata dal penalista friulano.

### **Conclusioni**

Al termine di questa ritratto di "Galleria", alcune brevissime considerazioni personali. Non sempre è facile rileggere il pensiero degli autori, specie quando la loro produzione è ampia e variegata, come sicuramente è stata quella di Giuseppe Bettiol, tuttavia, i testi qui recensiti, fanno emergere con assoluta chiarezza la figura del grande penalista, analizzandone i tratti più caratteristici, e facendoli ripercorrere al lettore in un itinerario interessante, ma anche sicuramente divertente. Sembra strano poter definire "divertenti" opere come quelle qui brevemente presentate, e tuttavia, al termine della lettura dei tre volumi, è questa la sensazione che percepiamo.

Il merito va sicuramente agli autori, che con la loro prosa, sempre adeguata al campo di indagine intrapresa, hanno saputo rendere molto bene l'opera del penalista friulano; ma il merito va senza dubbio alla figura dello stesso Giuseppe Bettiol, tanto interessante ancora oggi, a quasi trent'anni dalla scomparsa. La sua vita di uomo e di politico, le sue teorie penalistiche e la sua attenzione ai temi giuridico-filosofici, stimoleranno molti interessi nei lettori. Sicuramente non si tratta di un autore facile, perché come tutti i grandi autori presenta una varietà di temi che non sempre sono immediatamente comprensibili al lettore distratto.

È necessario entrare nel sistema penale proposto, per poter realmente comprendere la portata dello stesso, cosa che evidentemente non è sempre stata fatta se è vero che la voce di Bettiol rimane quasi isolata nel panorama penalistico attuale.

Ecco che i tre testi presentati ci permettono una riscoperta del grande maestro, dandoci la possibilità oggi di "riprendere in mano" il suo pensiero che è ancora attuale e che ben si presta ad ulteriori analisi. Non posso che suggerire a coloro che si occupano di diritto penale, una lettura dei testi qui recensiti, affinché possano trovare un nuovo stimolo per le loro ricerche ed approfondimenti.